



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANCONI, FINOCCHIARO, GOTOR, FEDELI, PALERMO, LO GIUDICE, MINEO, PEZZOPANE, VALENTINI, MASTRANGELI, MUSSINI, ANITORI, VERDUCCI, GRANAIOLA, IDEM, CARDINALI, MATTESINI, PUPPATO, RICCHIUTI, CAPACCHIONE, CUCCA, LUCHERINI, LAI, AMATI, MANASSERO, CIRINNÀ, D’ADDA e VACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2014

Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

ONOREVOLI SENATORI. – Sono troppo frequenti e troppo gravi gli episodi nei quali appartenenti alle Forze dell'ordine – che dunque dovrebbero rappresentare e garantire il diritto contro la forza, le regole contro la violenza – si rendono partecipi di atti violenti, arbitri e soprusi nei confronti dei cittadini, in particolare nell'ambito di manifestazioni pubbliche.

Come dimostra, in particolare, il caso degli scontri verificatisi nel luglio 2011 a Genova in occasione del G8, in contesti simili è necessario garantire la possibilità di identificazione degli agenti in servizio di ordine pubblico, al fine di potere poi eventualmente consentire, se del caso, l'accertamento delle relative responsabilità che viceversa proteggano da ingiuste accuse coloro che hanno tenuto comportamenti corretti.

A tal fine proponiamo che qualsiasi operatore delle Forze di polizia sia impiegato in servizi di ordine pubblico e non indossi l'uniforme prescritta, porti indumenti che lo identifichino univocamente e a distanza come appartenente alle Forze dell'ordine. Ciò al fine di evitare che si generino equivoci o confusioni che, nella tensione inevitabile di talune manifestazioni di piazza, potrebbero degenerare o acuire le tensioni.

Proponiamo inoltre che i funzionari responsabili indossino sempre e comunque la sciarpa tricolore. Tale segno di riconoscimento (o altro analogo previsto dai regola-

menti, purché molto evidente anche a distanza) dovrà essere indossato anche sull'uniforme da parte di chi dirige le operazioni.

Infine, la nostra proposta rende obbligatoria l'identificazione del personale che indossi il casco protettivo mediante l'applicazione di un codice identificativo univoco sullo stesso. Si tratta di una pratica già molto diffusa in altri Paesi.

Il disegno di legge inoltre prevede il divieto assoluto di indossare, da parte di agenti, segni distintivi propri di alcune professioni per le quali le norme e l'uso hanno sempre garantito speciali salvaguardie per assicurare la libertà di informazione, per quanto riguarda i giornalisti, o la libertà di movimento per quanti (medici, paramedici, vigili del fuoco) garantiscono i servizi di emergenza. In occasione dei fatti di Genova del luglio 2001, infatti, lo stesso segretario della Federazione nazionale della stampa, Paolo Serventi Longhi, ha più volte denunciato l'uso di pettorine in dotazione ai giornalisti da parte di poliziotti non meglio identificati. E alcune foto degli scontri mostrano persone con tali pettorine che impugnavano pistole in prossimità di gruppi di poliziotti, il che fa escludere che si trattasse di dimostranti travisati e armati.

La normativa prevede naturalmente sanzioni (di natura amministrativa) per chi contravvenga alle disposizioni previste al fine di evitare il riconoscimento per sé o per altri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, comunque impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di caratteristiche delle divise.

Art. 2.

1. Il personale di cui al comma 1, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, che per particolari ragioni di servizio dovesse non indossare la divisa, deve portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative, indumenti che lo identifichino chiaramente anche a distanza come appartenente a un Corpo di polizia, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

1. I funzionari di pubblica sicurezza responsabili della direzione delle operazioni di ordine pubblico, anche qualora indossino la prevista uniforme, devono portare anche la fascia tricolore o altro evidente segno distintivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

1. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al-

l'articolo 1, deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore un codice alfanumerico che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

2. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco, secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, emanato, di concerto con il Ministro della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che impediscano l'identificazione dell'operatore, o di indossare caschi assegnati ad altri. Tale divieto si estende anche al personale autorizzato ad operare secondo le modalità di cui all'articolo 2.

Art. 5.

1. Le uniformi di cui all'articolo 1 e gli indumenti di cui all'articolo 2, devono riportare, in posizione chiaramente visibile, il medesimo codice alfanumerico di cui all'articolo 4, comma 1. Il codice deve essere applicato:

a) nella parte superiore dell'uniforme o di altro indumento identificativo in modo che sia chiaramente visibile sia davanti che da tergo;

b) sui pantaloni dell'uniforme di servizio;

c) sugli stivali e sulle scarpe di servizio.

Art. 6.

1. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di

servizio, nonché equipaggiamento d'ordinanza alterato o modificato.

2. In occasione di manifestazioni di piazza o altre situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto comunque divieto al personale delle Forze di polizia di portare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso.

Art. 7.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

